

rom. m. 2210/2022

RGF m. 52/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | |
|--------------------------|--------------|
| dott. Antonella Ioffredi | Presidente |
| dott. Enrico Vernizzi | Giudice |
| dott. Irene Colladet | Giudice Est. |

nel giudizio n. 52 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

**VETROMILE & ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI IN SCIoglimento (CF 07576381219)** con sede
in Napoli, Viale Antonio Gramsci n. 17/B, in persona del legale
rappresentante *pro tempore* dott. Luigi D'Aponte, (C.F.
DPNLGU62L03F839I), nato a Napoli il 03.07.1962, ivi residente alla
Via Pietro Testi n. 118, rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Di
Pietro (C.F. DPTMDA80B28F839N) ed elettivamente domiciliato in
Napoli, via Generale Orsini n.42, presso lo studio del difensore;

nei confronti di

ALPHA S.R.L. (C.F.09082341216) con sede in Langhirano (Pr), Strada
Statale per Parma n. 24/C, in persona del legale rappresentante *pro
tempore* Gaetano Di Napoli (CF:DNPGTN71B09F839N), nato a
Napoli il 09.02.1971 e ivi residente in Via del Discobolo n.32,
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Minieri (C.F.
MNRNNL69R58M208T) ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale
XXI Aprile n. 15, presso lo studio del difensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.



letto il ricorso proposto da VETROMILE & ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI IN SCIOGLIMENTO per la dichiarazione di fallimento di ALPHA S.R.L.;

sentite le parti alle numerose udienze, resesi necessarie al fine di verificare la sussistenza dello stato di insolvenza;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f., ritenendo che anche la documentazione depositata telematicamente dal creditore in data 08/11/2022 debba essere acquisita, inerendo a fatti e/o circostanze sopravvenute;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede nel circondario di Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di lavorazione, macellazione, mattazione, scuoiatura, toelettatura, lavorazione delle teste e tripperia, disossatura di carni bovine, equine, suine ed avicole, compresi prosciutti stagionati e freschi e relativo confezionamento...;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;

- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, "*sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili*" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1 L.F. ed ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 15 ul.co. l.f., costituito dalla posta debitoria nei confronti dell'istante per euro 58.934,20 di sorte capitale portato da decreto ingiuntivo e da quella di euro 3.240.270,31 nei confronti dell'Erario;



considerato che, con riferimento alle ridette poste debitorie, alla luce delle difese articolate dalla debitrice, siano necessarie le seguenti precisazioni:

- con riferimento al credito dell'istante, lo stesso è portato da decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Napoli in data 28/03/2022, nell'ambito del giudizio di opposizione ivi incardinato, posto che *"l'opposizione non è fondata su prova scritta"* e che *"al momento (...) non vi è prova del danno che l'opponente ha denunciato di avere subito per effetto dell'imperita attività svolta dall'opposta"* (cfr. doc. 4 della ricorrente);

- con riferimento al debito nei confronti dell'Erario, proprio al fine di verificarne la rateizzazione e la regolarità dei pagamenti, il Tribunale rinviava per ben tre volte l'udienza ex art. 15 L.F.; in particolare, con decreto di data 05/10/2022, il Collegio, rilevato che non risultava allegata la cartella portante la somma di euro 2.555.924,36, nè la relativa istanza di rateizzazione, disponeva quanto segue: *"- Rinvia all'udienza del 10/11/2022 ad ore 11.00, delegandone la trattazione alla dott.ssa Irene Colladet - Manda alla cancelleria di acquisire l'informativa dall'Agenzia delle entrate – Riscossione relativa a cartelle emesse a carico del debitore aggiornata al 31/10/2022; - assegna termine alla debitrice fino al giorno prima dell'udienza per depositare la cartella portante la somma di euro 2.555.924,36 e la documentazione comprovante l'intervenuta rateizzazione della stessa, nonché il pagamento delle rate che verranno medio tempore a scadenza relative a tutte le rateizzazioni in corso"*;

con nota prot. 2022/6026983, l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava che, alla data del 03/11/2022, l'esposizione debitoria di Alpha S.r.l. risultava essere pari ad euro 7.856.277,69¹, di cui euro 3.240.270,31 scaduti e da pagare, euro 1.389.866,32 riferiti a cartelle non scadute e da pagare; euro 3.226.141,06 riferiti a cartelle rateizzate ed il cui pagamento

¹ In particolare, gran parte di tale esposizione nei confronti dell'erario trae origine dalle accertate irregolarità afferenti la posizione fiscale di ALPHA S.R.L. relativamente all'anno 2019, la quale avrebbe indicato nel rigo RU5, col. 3, del Modello Unico SC/2020, anno d'imposta 2019 (Identificativo dichiarazione: 10031319199 - 0000001 del 18/9/2020), un credito d'imposta per *ricerca e sviluppo* nella misura di € 663.644,00, calcolato nella misura del 50% del costo del personale dipendente impiegato in attività di ricerca e sviluppo, senza che di tale credito vi fosse traccia nel bilancio chiuso al 2019 ai fini della determinazione del reddito d'impresa della società nel medesimo anno d'imposta ma che veniva utilizzato in compensazione; inoltre, l'Agenzia delle Entrate rilevava gravi anomalie sul credito d'imposta *"ricerca e sviluppo"*, in quanto mancava la rendicontazione sull'attività di ricerca e sviluppo svolta dal personale, la relazione tecnica a supporto risultava generica in tutte le sue parti e priva dei requisiti essenziali (e ciò anche in seguito alle integrazioni a firma di Vetromile & Associati S.r.l.), nonché difettava un vero e proprio progetto di ricerca. Secondo la difesa di Alpha S.r.l., tali irregolarità e/o omissioni sarebbero imputabili a Vetromile & Associati S.r.l., tant'è che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo formulava domanda riconvenzionale al fine del risarcimento del danno derivante dall'imperita attività professionale.



non è regolare; dal canto suo, nei termini assegnati, Alpha S.r.l. depositava le istanze di rateizzazione formulate rispettivamente in data 07/11/2022 (e asseritamente riferita alla cartella n. 07820210003627086000 portante al somma di euro 2.639.618,71) e in data 09/11/2022 (e asseritamente riferita alla cartella n. 07820220007643558000 portante al somma di euro 600.898,14);

ritenuto

che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dai seguenti elementi:

- dalla natura ed entità del credito dell'istante;
- dalla presenza di debiti nei confronti dell'Erario per complessivi euro 7.856.277,69, di cui euro 3.240.270,31 scaduti e da pagare ed euro 3.226.141,06 riferiti a cartelle rateizzate ed il cui pagamento non è regolare, non potendosi attribuire, allo stato, alcun valore alle istanze di rateizzazione formulate rispettivamente in data 07/11/2022 (e asseritamente riferita alla cartella n. 07820210003627086000 portante al somma di euro 2.639.618,71) e in data 09/11/2022 (e asseritamente riferita alla cartella n. 07820220007643558000 portante al somma di euro 600.898,14) in concomitanza con la scadenza del termine assegnato dal Tribunale per il loro deposito e in alcun modo riscontrate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione: è appena il caso di sottolineare che le integrazioni richieste dal Tribunale avevano ad oggetto le istanze di rateizzazione menzionate da Alpha S.r.l. nella propria memoria depositata in data 21/09/2022 (*"Per il debito di euro di euro 2.555.924,36 portato dalla cartella n. 07820220003540137000, è stata notificata di recente in data 16 settembre 2022, è stata richiesta la rateizzazione, come da allegato (all.3)"*) – cfr. pag. 6), per la quale risultava in atti un'istanza riferita ad una diversa cartella;
- dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci;

tutto ciò senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, posto che la stessa debitrice, in sede di comparsa e risposta, allegava di possedere un immobile del valore di circa euro 796.700,00 e di essere titolare di crediti per circa euro 1.978.809,73, insufficienti a soddisfare il debito erariale, nonché stante l'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa dall'istante e la presunta sostanziale inattività della società che risulta trasferita (dalla sede indicata nella visura quale sede legale) senza lasciare indirizzo, come attestato dall'Ufficiale giudiziario in calce al pignoramento in data 18/10/2022;



ritenuto di indicare come curatore il dott. Ferdinando Sarti, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di ALPHA S.R.L. (C.F.09082341216) con sede in Langhirano (Pr), Strada Statale per Parma n. 24/C, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Gaetano Di Napoli (CF:DNPGTN71B09F839N), nato a Napoli il 09.02.1971 e ivi residente in Via del Discobolo n.32;

NOMINA

Giudice Delegata la dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore il dott. Ferdinando Sarti;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo IN PRESENZA, davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 16/03/2023 ore 10:20;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 23/11/2022

La Giudice Est.

Dott. Irene Colladet

La Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

